



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2584/Gen.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n. 224 del 30-3-2006

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

OGGETTO: Proposta di legge "Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso. Istituzione dell'Albo Regionale". (Reg. Gen. n. 144)

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giusto.
Depositato l'8 marzo 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

- VI Commissione Consiliare per l'esame;
- I Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **29 MAR. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO - ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE***

*Ad iniziativa del Consigliere
Angelo Giusto*

Reg. Gen. n. 144



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La Regione Campania, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso che esercitino attività di volontariato e di mutualità.

La Regione istituisce, pertanto, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali, la consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso, contribuisce con interventi finanziari per la realizzazione di specifici progetti di attività approvati dalla Consulta, per l'acquisto di beni strumentali inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, e per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria e alla diffusione dei principi mutualistici.

L'obiettivo predominante di questa Legge è di recuperare il patrimonio culturale prodotto e detenuto da queste società.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità

La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso che esercitino attività di volontariato e di mutualità ai sensi della presente legge.

A tal fine la Regione promuove e favorisce le Società di Mutuo Soccorso che si costituiscano e svolgano attività ai sensi della presente legge e che risultino iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 2.

La Regione inoltre sostiene le iniziative degli enti locali tesi alla promozione della mutualità volontaria senza scopi di lucro.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2.
Albo Regionale e Consulta

E' iscritta presso l'Assessorato dei Servizi Sociali la Consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, è costituita da 10 componenti, designati:

- Uno dalle Prefetture della Regione;
- Uno dall'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali;
- Uno dall'Assessorato Regionale alla Sanità;
- Tre dalle Associazioni di categoria che raggruppano le Società di Mutuo Soccorso operanti nella regione;
- Tre dal Presidente della Giunta fra esperti di chiara fama nel settore su proposta delle Società di Mutuo Soccorso operanti nella Regione.

La Commissione dura in carica 5 anni prorogabili per altri 5.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 Iscrizione all'Albo

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge, le Società di Mutuo Soccorso già riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio regionale.

Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

La Consulta, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti attività mutualistica ed abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, riferendone, con parere motivato, al Presidente.

L'iscrizione all'Albo delle Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 2 della presente legge, avviene mediante decreto del Presidente della Regione.



Art. 4

Condizioni per l'iscrizione all'Albo

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Società di Mutuo Soccorso devono essere regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi dell'art. 3, legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Inoltre nello Statuto devono essere previste le seguenti clausole:

- a) predisposizione dello Statuto Sociale in conformità alle disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- b) diritto dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella Società;
- c) divieto di partecipare alla Società di soggetti potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla Società;
- d) previsione che almeno il Presidente del collegio Sindacale sia iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia quando la Società abbia oltre mille soci;
- e) obbligo di redazione di bilancio annuale consultivo e preventivo da inviare al Ministero del Lavoro, all'eventuale Associazione di rappresentanza ed alla Prefettura, corredata da Relazione illustrativa delle attività svolte e dall'utilizzo degli eventuali fondi e agevolazioni regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5 Iscrizione

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda prodotta con modalità fissate dalla Giunta con decreto del presidente della regione.

Essa è condizione per essere ammessa a qualsiasi contributo, agevolazione regionale e comunque per accedere a qualsivoglia convenzione con enti regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6 Cancellazioni

Le Società di Mutuo Soccorso iscritte all'Albo possono essere cancellate dall'Albo nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 4;
- b) qualora la Società di Mutuo Soccorso ometta di inviare annualmente alla consulta la documentazione di cui al punto "e", art. 4;
- c) qualora la Società di Mutuo Soccorso presenti gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo;
- d) qualora l'attività di vigilanza, attuata ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 15, si concluda con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Promozione e sostegno delle attività mutualistiche delle Società di Mutuo Soccorso

- La Regione promuove l'attività mutualistica attraverso i seguenti interventi:
- a) stipulazione di convenzioni di cui al successivo art. 8;
 - b) concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di attività approvati dalla Consulta di cui al precedente art. 2 per la qualificazione, formazione ed aggiornamento dei soci dipendenti ed amministratori delle Società di Mutuo Soccorso;
 - c) concessione di contributi per l'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività mutualistica, fatta eccezione degli immobili;
 - d) concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione dei principi mutualistici.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 Convenzioni

La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono stipulare convenzioni con le Società di Mutuo Soccorso che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'Ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.

Le convenzioni stipulate dalla Regione devono prevedere:

- a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
- b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché le connesse forme assicurative;
- c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
- d) la documentazione dell'intervento svolto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Programma triennale intersettoriale

- 1) La Regione, con atto deliberativo, definisce triennialmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle Società di Mutuo Soccorso con cui convenzionarsi.
- 2) Possono essere stipulate convenzioni anche quando le leggi regionali di settore non lo prevedano espressamente, ovvero non fissino i criteri di scelta fra le Società di Mutuo Soccorso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Servizi informativi

- 1) Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le Società di Mutuo Soccorso iscritte nell'Albo di cui all'art. 2, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi ed informatici.
- 2) Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l' utilizzo delle banche dati regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
Contributi alla Province

La Regione assegna contributi alla Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione, promozione e coordinamento, presentano annualmente alla regione piani d'intervento a favore delle iniziative organizzate dalle Società di Mutuo Soccorso operanti nel proprio territorio ed iscritte nell'Albo Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Documentazione - Finanziamenti

Le richieste di finanziamento devono essere documentate dall'iscrizione all'Albo Regionale, dalla relazione sull'attività da realizzare, dalla partecipazione eventuale di altri soggetti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13
Ammissione Finanziamenti

Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che costituiscono attività commerciale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14
Attuazione

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.